

REGOLAMENTO PER IL TIROCINIO ASSISTITO

Art.1

Il presente Regolamento disciplina il tirocinio assistito presso l'Organismo di mediazione "Conciliazione CILA", di seguito per brevità indicato con "Conciliazione CILA", in attuazione dell'art.4, terzo comma, del D.M. 180/2010 così come modificato dal D.M. 145/2011.

Art.2

Il tirocinio assistito è la specifica formazione pratica richiesta al mediatore nel biennio di aggiornamento, consistente nella partecipazione, sotto la guida dei mediatori per essi designati, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso Organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Art.3

Il tirocinio è svolto con diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme del Regolamento di procedura e del codice etico di Conciliazione CILA e delle normative vigenti.

Art.4

Il responsabile di Conciliazione CILA accoglierà le domande di ammissione al tirocinio assistito presso una propria sede tenendo conto del numero delle mediazioni trattate e del numero dei mediatori iscritti nella lista della sede medesima.

Avranno priorità a essere accolte le domande presentate da mediatori già iscritti alla lista di Conciliazione CILA, con riguardo all'anzianità di iscrizione, ovvero ai mediatori che abbiano partecipato ai corsi di formazione e di aggiornamento per mediatori tenuti da Conciliazione Cila.

Art.5

Il tirocinio assistito non istituisce alcun rapporto di natura economica fra Conciliazione CILA e il tirocinante, e si intende gratuito per entrambe le parti.

Art.6

Il responsabile di Conciliazione CILA e il mediatore designato valuteranno di volta in volta il numero di tirocinanti ammissibili alle singole sessioni di mediazione, considerando la capacità di accoglienza dei locali, il numero delle parti, le esigenze di riservatezza, la delicatezza degli argomenti trattati, le necessarie esigenze di concentrazione del mediatore e gli altri requisiti necessari al corretto svolgimento della sessione di mediazione.

Art.7

Il tirocinante è ammesso alla sessione di mediazione previa sottoscrizione della dichiarazione di imparzialità e riservatezza in merito alla mediazione alla quale assiste.

Su valutazione del responsabile di Conciliazione CILA e del mediatore designato, la presenza dei tirocinanti durante le sessioni di mediazione potrà essere sottoposta al preventivo assenso delle parti, a maggior tutela delle loro esigenze di riservatezza.

Art.8

Il responsabile di Conciliazione CILA vigila sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei tirocinanti, esplicando i compiti di vigilanza con i mezzi da lui ritenuti più opportuni, anche per mezzo di supervisori nominati presso le sedi secondarie.

Art.9

I mediatori ammessi al tirocinio assistito sono iscritti in appositi registri tenuti presso la sede di Roma di Conciliazione CILA, a cura del responsabile della sede. Il registro del tirocinio contiene:

- le generalità complete dei tirocinanti e i loro recapiti postali, telefoni e mail;
- numero e data delle mediazioni a cui ha partecipato e nome dei mediatori incaricati;

Art.10

La domanda di ammissione al tirocinio assistito, redatta in conformità al modello disponibile sul sito www.conciliazionecila.it, è presentata al responsabile di Conciliazione CILA.

Ogni richiedente dovrà allegare alla domanda:

- copia fronte/retro di un documento d'identità in corso di validità;
- l'elenco degli ODM a cui si é iscritti.

Art.11

Il tirocinante potrà richiedere alla segreteria di Conciliazione CILA di Roma certificazione in carta semplice del numero di casi di mediazione a cui ha partecipato.

Art.13

Il presente regolamento è in vigore dal 1° luglio 2015.